



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Avvocatura Comunale n° 13 del 30/01/2018

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3766 –  
GIUDIZIO CORTE DI CASSAZIONE N. 13653/2005. COMUNE DI RAGUSA / MAZZA  
GIUSEPPE E MAZZA GIOVANNI.**

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

### **PREMESSO CHE**

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 ed il Bilancio 2017 – 2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2019;

CHE con sentenza n. 3766 nella causa iscritta al n. 13653/2005, la Corte di Cassazione decideva nel giudizio instaurato dal Comune di Ragusa contro i signori Mazza Giuseppe e Mazza Giovanni, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 47 del 24.01.2002 per una indennità determinata dal Comune verso i signori Mazza su un'espropriazione posta in contrada Serralimena; il Comune di Ragusa era rappresentato in giudizio dall'avv. Angelo Frediani, autorizzato con deliberazione di G.M. n. 215 del 14.03.2002;

**VISTA** la cartella di pagamento n. 297 2017 00027363 28 001 emessa da Riscossione Sicilia s.p.a, Agente della riscossione per la provincia di Ragusa, dell'importo di €. 305,70;

**ATTESO** che il Comune di Ragusa è risultato soccombente nel giudizio, è necessario procedere al pagamento delle somme di cui sopra al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge;

**CONSIDERATO** che questo ufficio, in data 08.09.2017 richiedeva all'Agenzia delle Entrate di Roma informazioni per la registrazione dell'atto, in quanto da un primo esame della cartella non risultava un contenzioso dell'Ente con i signori Mazza;

**CHE** solamente in data 12.12.2017 l'Agenzia delle Entrate di Catania ha fornito spiegazioni atte ad individuare il contenzioso;

**TUTTO CIO' PREMESSO**, si ritiene necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa, liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta, nella misura di €. 305,70;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000";

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017: "Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali";

**VISTO** l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): "Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge";

**RITENUTO** che il pagamento dell'imposta *de qua* rientra nella fattispecie dell'art. 163 comma 5 lett. a), al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

## DETERMINA

1. di impegnare in favore della Riscossione Sicilia s.p.a., per le motivazioni di cui in premessa, la somma di €. 305,70, imputandola al capitolo 1230, Bil. **2018, cod. bilancio 01-11-1-03-02-99-002**, PEG 2018. scadenza impegno 31 dicembre 2018;
2. liquidare e pagare a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 3766 della Corte di Cassazione, nel giudizio iscritto al n. n. 13653/2005, la somma di €.305,70;
3. di effettuare il pagamento utilizzando l'apposito modello RAV inviato unitamente alla cartella di pagamento n. 297 2017 00027363 28 001 emessa da Riscossione Sicilia s.p.a. Agente della riscossione per la provincia di Ragusa;
4. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore di Riscossione Sicilia s.p.a, Agente della riscossione per la provincia di Ragusa, in data 18.07.2017, pr. 80382 per i motivi di cui in premessa, con

pagamento entro il 12 febbraio 2018;

5. dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) "tassativamente regolate dalla legge", del D.lgs. 267/00, al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge;
6. dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/200, come preventivamente verificato;

---

Ragusa, 30/01/2018

Dirigente  
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*